

COMUNE DI LOANO

SCRITTURA PRIVATA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA POST INCIDENTE COMUNI DI LOANO E FINALE LIGURE PERIODO

L'anno duemilaventitrè, il giorno del mese di in Loano, nella casa comunale sono comparsi:
- il dott. Gianluigi Soro, nato a , il , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Area 4 del Comune di Loano, in osservanza del decreto sindacale n. del ed in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m.e i., dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267, in rappresentanza e per conto del Comune di Loano (codice fiscale n. 00308950096)

E

gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale Area 4 n° del il Comune di Loano ha approvato un avviso di manifestazione di interesse volta all'affidamento in concessione, in regime non esclusivo e per la durata di anni tre, del servizio finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, previa bonifica ambientale dell'area interessata da sinistri o da altri eventi che compromettano la viabilità e la sicurezza stradale, agli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori della piattaforma telematica Traspare del Comune di Loano, alla categoria S.23 -S.23.1 pulizia delle strade, formalizzato telematicamente attraverso affidamenti diretti;

- con determinazione dirigenziale Area 4 n° del è stata disposta l'aggiudicazione della concessione ai seguenti operatori economici ;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Loano e i Concessionari in merito all'affidamento in regime non esclusivo e per la durata di anni tre, del servizio finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, previa bonifica ambientale dell'area interessata da sinistri o da altri eventi che compromettano la viabilità e la sicurezza stradale, da attuarsi secondo i criteri, le finalità, i tempi indicati nei successivi articoli nonché, per quanto ivi non espressamente previsto, nell'avviso di manifestazione di interesse capitolato che si intende qui integralmente richiamato in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto e nella vigente regolamentazione.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano e del Comune di Finale Ligure.

Il servizio di cui alla presente concessione viene reso con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto affidatario, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questi, salvo quanto espressamente previsto nell'avviso di manifestazione di interesse e negli articoli di seguito indicati.

Art. 2 Durata dell'affidamento

La concessione ha durata di anni 3 decorrenti dal .

Art. 3 - Valore della concessione

L'importo complessivo presunto della concessione ammonta ad euro 39.900 (treantanovemilanovecento/00) iva esclusa, per i tre anni di affidamento.

L'importo degli oneri per i rischi da interferenze è pari a zero.

Art. 4 - Obblighi dell’Affidatario

I concessionari si impegnano ad eseguire tutto quanto indicato nell'avviso di manifestazione di interesse e:

- ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione della concessione sotto il profilo giuridico, amministrativo ed economico/organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o cose manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.
- ad assicurare il servizio esclusivamente mediante l’impiego di dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato;
- ad applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo;
- ad osservare tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione dei rischi lavorativi, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
- ad osservare il Regolamento Europeo UE 2016/679 e le normative nazionali vigenti ed indicare il responsabile della privacy, secondo quanto meglio dettagliato nel successivo articolo 17.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. mod. e int., i concessionari assumono espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegnano ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati.

L'affidatario dichiara di indicare per il pagamento, in ottemperanza al dettato della Legge 136/2010, il bonifico bancario presso la Banca IBAN e che la persona autorizzata ad operare sullo stesso è:
 codice fiscale

Art. 6 - Responsabilità civile per danni e assicurazione

I concessionari hanno presentato ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Dlgs 50/2016 ed in osservanza alle prescrizioni e modalità dell'art. 9 dell'avviso di manifestazione di interesse, la polizza assicurativa n. rilasciata da Agenzia n. di stipulata in data / / scadente in data / / .

Art. 7 - Codice disciplinare e codice di comportamento

I concessionari si obbligano ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001” (c.d. Codice generale), ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e del “Codice di comportamento dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 28 dicembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it in “Amministrazione Trasparente”- sottosezione 1^ livello “Disposizioni Generali”, sotto-sezione di 2^ livello “Atti generali”.

Art. 8 - Protocollo della Legalità

I concessionari si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di legalità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 29/11/2017 e sottoscritto dal Comune di Loano e la Prefettura di Savona, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; detto atto, ancorché non allegato al presente contratto, è conservato in copia agli atti del Comune stesso.

Art. 9 - Sospensione del servizio da parte dei concessionari

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dei concessionari. E' comunque fatto obbligo di comunicare con pec i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.

Art. 10 - Inadempimento, penali e risoluzione del contratto

Nel caso in cui i concessionari non attendano a tutti gli obblighi previsti dall'avviso di manifestazione di interesse, ovvero violino quanto in esso disposto, il Comune si riserva la facoltà di valutare, a suo insindacabile giudizio, i danni subiti e di provvedere all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione di addebiti, tramite P.E.C., alla quale i concessionari potranno presentare controdeduzioni in ordine a quanto addebitato entro 15 giorni dal ricevimento, sulle quali l'Amministrazione si pronuncerà in via definitiva.

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs 50/2016 e smi il contratto si intende risolto per interruzione del servizio senza giusta causa, inosservanza delle disposizioni di legge, regolamenti ed obblighi previsti dall'avviso di manifestazione di interesse, dai CCNL, nonché a causa della mancata stipula della polizza assicurativa RC che va depositata in copia all'Amministrazione comunale contestualmente alla data di inizio del servizio.

L'affidamento si risolverà di diritto in caso di revoca della concessione.

L'Amministrazione si riserva il controllo sull'osservanza delle prescrizioni oggetto del contratto di affidamento. Eventuali violazioni saranno sanzionate a seguito di previa diffida via pec con la risoluzione della convenzione.

Art. 11 - Spese Contrattuali

Tutte le spese contrattuali sono a carico dei concessionari.

I concessionari dichiarano di essere iscritti all'Albodi essere esenti/di non essere esenti dal pagamento delle spese contrattuali.

Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Nei casi di necessità o di pubblico interesse ovvero per mutamenti dei presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia del presente contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, secondo le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto compatibili con il servizio.

Art. 13 - Domicilio dei concessionari

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, i concessionari eleggono il domicilio per tutte le comunicazioni presso la sede legale

Art. 14 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'Amministrazione comunale e i concessionari in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione del contratto, non definibile in accordo tra le parti, competente a giudicare sarà l'Autorità Giudiziaria, con esclusione dell'arbitrato.

La competenza per ogni controversia dovesse insorgere è del TAR Liguria e/o Foro di Savona nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 15 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A la presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. B) con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 131/1986. In tale caso tutte le spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Riservatezza delle informazioni

I concessionari dichiarano di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, e prestano il consenso per il trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità connesse al presente contratto.

Art. 17 - Trattamento dati

I concessionari sono nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati personali relativamente alle operazioni oggetto del presente servizio. Il trattamento ha durata coincidente con quella del presente servizio. I concessionari si impegnano a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente servizio;
- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;
- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

protezione_dati@comuneloano.it

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

I concessionari sono obbligati all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che, nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso.

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante o dopo il periodo di concessione.

Letto, confermato e sottoscritto, in unico originale.

L'AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE

GIANLUIGI SORO